



OR /2019/536
Venezia, 18/07/2019
Prot. n. 2019/367839

OGGETTO: Misure di prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità e la sicurezza urbana in occasione della Festa del Redentore che si svolgerà nelle aree di Venezia prospicienti lo specchio acqueo del Bacino di San Marco nelle giornate del 20 e 21 luglio 2019 – Ordinanza ex art. 54 TUEL.

IL SINDACO

Considerato che

- nelle giornate del 20 e 21 luglio 2019, in occasione della Festa del Redentore, si terrà in bacino San Marco la tradizionale festa sull'acqua con un fastoso spettacolo pirotecnico e l'allestimento di un ponte votivo su barche per collegare le Zattere di Santo Spirito con il sagrato della chiesa del Redentore;
- che tale evento richiama ogni anno decine di migliaia di persone e che tale concentrazione potrebbe comportare un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare contenitori di vetro che rompendosi potrebbero causare ferite da taglio alle persone in preda al panico, pur tenendo conto anche della disponibilità di cestini collocati dall'Amministrazione Comunale nonché la previsione di uno specifico servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti in tempo reale per tutta la durata dell'evento;
- nelle zone interessate dal concentrazione eccezionale di persone vi è la necessità di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica che possono essere causate dal consumo di bevande alcoliche e super alcoliche che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

Rilevato che

- la città di Venezia, per la visibilità internazionale, può essere considerata un potenziale obiettivo tenuto conto del particolare momento storico di minaccia terroristica;
- tali eventi tendono, come già realizzatesi in vari Paesi Europei, a colpire zone di massimo concentrazione di persone anche al solo fine di creare fenomeni di paura e psicosi;
- la consapevolezza di tali minacce può determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da scoppi, botti ed emissioni fumogene o anche semplicemente da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme come recentemente avvenuto;
- le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;
- l'eventuale consumo di alcool potrebbe dare adito a comportamenti molesti, irascibili, aggressivi e violenti;

Considerato che, in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi, anche all'aperto, soggetti maleintenzionati hanno fatto uso dei cosiddetti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che

in sede di Tavolo Tecnico tenutesi presso la locale Questura sono state previste per la gestione di situazioni di pericolo, una serie di misure quali:

- individuazione di vie di fuga, con l'assistenza di apposito personale;
- previsione di corridoi di emergenza;
- suddivisione in settori dell'area di affollamento;
- individuazione da parte dell'organizzazione di punti di assistenza medica e di protezione civile e di spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza;
- riduzione drastica della presenza di contenitori di vetro nelle aree interessate dagli eventi, nelle vie di fuga e nelle aree limitrofe;

Ritenuto quindi di stabilire nel territorio del centro storico di Venezia, dalle ore 19:00 di sabato 20 luglio 2019 alle ore 03:00 di domenica 21 luglio 2019 i seguenti divieti:

1. divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche , in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro;
2. è vietato il trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro;
3. agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nell'area marciata, Riva degli Schiavoni, Riva della Ca' di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri, Campo SS.Filippo e Giacomo, Fondamenta della Dogana, Fondamenta Zattere ai Saloni, Fondamenta Zattere allo Spirito Santo, Fondamenta Zattere agli Incurabili, Fondamenta Zattere ai Gesuati, compresi il Campo della Salute e la Punta della Dogana, Fondamenta San Giovanni (Giudecca), Fondamenta delle Zitelle, Fondamenta della Croce, oltre al Sagrato della Chiesa di San Giorgio Maggiore, nonché in tutte le aree attigue che costituiscono vie di esodo in caso di necessità, è vietata la somministrazione sul suolo pubblico in contenitori di vetro, mentre è consentita all'interno degli esercizi;
4. è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

Visto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 03 luglio 2019;

Visto l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

ORDINA

1. Nel territorio del centro storico di Venezia, dalle ore 19:00 di sabato 20 luglio 2019 alle ore 03:00 di domenica 21 luglio 2019 è vietata alle attività commerciali di qualsiasi natura, alle attività artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro;
2. nel territorio del centro storico di Venezia, dalle ore 19:00 di sabato 20 luglio 2019 alle ore 03:00 di domenica 21 luglio 2019 è vietato il trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro
3. dalle ore 19,00 del 20 luglio alle ore 03:00 del 21 luglio 2019 nell'area marciana, Riva degli Schiavoni, Riva della Ca' Di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri, Campo SS.Filippo e Giacomo, Fondamenta della Dogana, Fondamenta Zattere ai Saloni, Fondamenta Zattere allo Spirito Santo, Fondamenta Zattere agli Incurabili, Fondamenta Zattere ai Gesuati, compresi il Campo della Salute e la Punta della Dogana, Fondamenta San Giovanni (Giudecca), Fondamenta delle Zitelle, Fondamenta della Croce, oltre al Sagrato della Chiesa di San Giorgio Maggiore, nonché in tutte le aree attigue che costituiscono vie di esodo in caso di necessità, è vietata la somministrazione sul suolo pubblico in contenitori di vetro;
4. nel territorio del centro storico di Venezia, dalle ore 19:00 di sabato 20 luglio 2019 alle ore 03:00 di domenica 21 luglio 2019 è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..

Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Dott. Luigi BRUGNARO

